

Scheda AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare)”

SEZIONI	CONTENUTI
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare), al fine di implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, ha riordinato la normativa regionale di settore definendo un riassetto della governance attraverso l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito (EEdA) quali enti di governo d'ambito.</p> <p>Il riordino della normativa regionale di settore è intervenuto nell'osservanza delle previsioni dell'articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i.</p> <p>La piena attuazione della pianificazione d'Ambito, attraverso l'affidamento della gestione del servizio e la realizzazione dell'impiantistica necessaria a coprire i fabbisogni di trattamento rilevati nel PRGRU vigente per i diversi ATO, risulta strategica per completare la chiusura del ciclo e procedere allo svolgimento del suo regolare corso anche, in particolare, nel doveroso contributo di tutti gli Enti interessati al percorso di risoluzione delle pendenze, di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana.</p> <p>In questo quadro normativo si è innestato il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, entrato in vigore il 31 dicembre 2022.</p> <p>Il decreto legislativo ha previsto, all'articolo 6 (distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconfiribilità), comma 1, la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi. Tale separazione è stata attuata, tra l'altro, tramite il divieto, previsto all'articolo 6, comma 2, per gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali, di partecipare direttamente o indirettamente a soggetti incaricati della gestione del servizio. Ha, altresì previsto, nell'ultimo periodo dell'articolo 6 comma 2 “che non si considerano partecipate indirettamente le</p>

	<p>società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito".</p> <p>Inoltre, con l' Art. 33 (Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani), si è previsto che l'articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto; e al comma 2 infine, ha previsto , che al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 30 marzo 2023.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>Alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale sopra richiamate, si rende necessario procedere all'adeguamento della disciplina regionale di settore attraverso misure di rafforzamento della governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti finalizzate alla piena implementazione della disciplina regionale relativa all'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e all'affidamento del servizio, prevedendo tempistiche e modalità di attuazione dei diversi enti coinvolti nel perfezionamento delle relative procedure e assicurandone l'adempimento attraverso una pertinente rimodulazione dei poteri sostitutivi in capo alla Regione.</p> <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Approvazione dei Piano da parte degli EEdA e individuazione dei soggetti gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno di ciascun ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale; pieno dispiegamento delle competenze di cui all'art. 26 della legge regionale n. 14/2016.</p> <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>Comuni, Enti locali, cittadini singoli e associati, imprese.</p>
<p>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</p>	<p>Non ci sono state formali consultazioni ma si è posta la necessità di dare attuazione alle previsioni normative per l'individuazione dei soggetti gestori del servizio integrato rifiuti</p>
<p>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di</p>	<p>L'opzione zero non avrebbe garantito la piena attuazione della pianificazione d'Ambito attraverso l'affidamento della gestione dei servizi che, nel mutato quadro normativo, risulta strategica per completare la chiusura del ciclo e procedere allo svolgimento del</p>

regolamentazione (opzione zero)	suo regolare corso anche, in particolare, nel doveroso contributo di tutti gli Enti interessati al percorso di risoluzione delle pendenze di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana.
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	La Regione Campania ha sin qui esercitato la funzione di soggetto regolatore e anche facilitatore nell'attuazione degli indirizzi consolidati, rafforzati recentemente dal Legislatore nazionale. Tale opzione non appare in grado, tuttavia, di superare le difficoltà poste dal nuovo quadro.
Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'adeguamento della disciplina regionale di settore attraverso misure di rafforzamento della governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti consentirà la piena implementazione della disciplina regionale relativa all'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e all'affidamento del servizio, prevedendo tempistiche e modalità di attuazione da parte dei diversi enti coinvolti nel perfezionamento delle relative procedure e assicurandone l'adempimento attraverso una pertinente rimodulazione dei poteri sostitutivi in capo alla Regione.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>In merito agli indirizzi ed alle determinazioni finora assunte degli EdA in ordine alla scelta dei modelli di gestione del servizio ed all'avvio dell'espletamento degli adempimenti che ne caratterizzano il percorso procedimentale, si è manifestato un orientamento prevalente verso forme di affidamento in house providing, in particolare in riferimento alla fase capital intensive della gestione dell'impiantistica, accompagnato dall'avvio di attività di verifica, attraverso interlocuzioni con le Amministrazioni Provinciali, delle condizioni per l'acquisizione di partecipazioni delle Società Provinciali che attualmente continuano a svolgere, ai sensi dell'art. 40, comma 3 della L.R. 14/2016, le funzioni già ad esse assegnate</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>La proposta normativa non comporta riduzione di oneri informativi e costi a carico dei cittadini o delle imprese.</p>

<p>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</p>	<p>Il provvedimento dà piena attuazione alle norme europee e nazionali sul funzionamento del mercato, così come rafforzate dal Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, con particolare riferimento all’art. 13 (Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi) e all’art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), commi 2,3 e 4.</p>
<p>Sezione 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione</p>	<p>a) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio Giunta Regione Campania, EEdA e loro articolazioni territoriali (SAD)</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento Pubblicazione del provvedimento, trasmissione di circolari e note esplicative, convocazione dei soggetti interessati, riunioni di coordinamento.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio Gli EEdA saranno costantemente monitorati attraverso la richiesta degli atti previsti dalla norma, entro i termini stabiliti dall’articolo 2. La norma prevede inoltre i poteri sostitutivi, esercitabili dalla Regione nei confronti degli EDA, dei SAD e dei Comuni in caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza; e nei confronti delle Province e della Città Metropolitana di Napoli che non abbiano assolto gli atti di propria spettanza</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell’intervento regolatorio Medesimo procedimento di presentazione della modifica legislativa da parte della Giunta al Consiglio regionale, o su diretta iniziativa consiliare.</p>
<p>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</p>	<p>La presente proposta normativa non prevede l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti. In particolare: non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle norme; non viene esteso l’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle norme.</p>